

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL RENDICONTO PER LE SPESE
ELETTORALI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 1997, N. 4,
AVENTE PER OGGETTO:

“Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale)”.

Si riportano di seguito alcuni indirizzi interpretativi inerenti alle disposizioni della legge in esame, adottati dalla Commissione di Garanzia regionale per il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, istituita ai sensi dell’art. 1 della l.r. 4/1997 e insediatasi in occasione delle elezioni generali comunali svoltesi nell’anno 2015.

Al fine di facilitare la redazione del rendiconto, la Commissione di garanzia ha elaborato un modello che si allega e che potrà essere utilizzato per la presentazione del rendiconto stesso.

A) PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE DEI RENDICONTI

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4, **entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti**, i rendiconti relativi alle spese per la campagna elettorale devono essere depositati presso la Struttura enti locali della Presidenza della Regione, nella sede di Piazza della Repubblica n. 15, 11100 Aosta. L’inoltro dei rendiconti potrà essere effettuato, allo stesso indirizzo, anche a mezzo posta, unitamente a fotocopia di un documento di identità se privi di sottoscrizione autenticata, ai sensi dell’articolo 35 della l.r. 6 agosto 2007, n. 19, oppure tramite posta elettronica certificata, corredati di firma digitale, all’indirizzo eell_prefettura_vvff_protciv@pec.regione.vda.it.

I soggetti tenuti a presentare il rendiconto e ad attestare, sotto la propria responsabilità, la veridicità dello stesso sono:

- a) per i partiti e i movimenti: il Presidente della locale Sezione del partito o del movimento, un delegato munito di mandato da parte dei rappresentanti legali del partito o del movimento. Il rendiconto può essere presentato dal delegato di un partito o di un movimento, soltanto se la lista sia stata appoggiata ufficialmente dal partito o movimento medesimo;
- b) per le liste: un delegato nominato dai membri della lista o eventualmente indicato al momento della presentazione delle liste stesse.

In ogni caso, può presentare il rendiconto per la propria lista anche il candidato alla carica di sindaco o di vice sindaco.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b) della predetta legge, il sopracitato obbligo non sussiste nel caso in cui sia stata presentata **una sola lista**, la

quale è **tenuta**, comunque, a **non superare i limiti di spesa** stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale.

Tutte le liste presentate (anche in caso di lista unica) **hanno, inoltre, l'obbligo di depositare, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti, il rendiconto presso il Comune**, che dovrà procedere, **nei successivi cinque giorni**, alla sua **pubblicazione nel proprio sito internet** per un periodo di 30 giorni, al fine di garantirne la consultazione da parte dei cittadini interessati, come previsto dell'articolo 3, comma 3 della l.r. 4/1997, anche ai fini della presentazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della precitata legge, di eventuali esposti.

B) TIPOLOGIA E LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI

Le tipologie ed i limiti delle spese elettorali sono stabiliti rispettivamente dagli artt. 4 e 5 della l.r. 4/1997.

Si precisa che per l'identificazione delle spese relative alla campagna elettorale occorre prendere in considerazione il periodo della loro effettuazione "in funzione elettorale", ossia la destinazione funzionale diretta alla campagna elettorale. Pertanto, dando prevalenza alla loro destinazione sostanziale, nelle spese elettorali da rendicontare dovranno includersi, a prescindere dal momento in cui sono state effettuate, tutte quelle finalizzate alla competizione elettorale, così come le spese fatturate anche in tempi successivi alla data delle elezioni o i debiti verso fornitori per spese di cui è stato posticipato il pagamento, o ancora le spese oggetto di fatture non quietanzate.

Non sono invece considerate spese quelle sostenute per gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici la cui pubblicazione e diffusione hanno carattere di continuità e regolarità.

In base al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 4/97, devono essere comprese tra le spese elettorali complessivamente sostenute dalla lista anche le spese affrontate individualmente dai singoli candidati, a differenza di quanto previsto dalla disciplina nazionale per le elezioni al Parlamento.

I limiti di spesa fissati dall'articolo in esame s'intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto.

1) Spese documentate

Articolo 5, comma 1, l.r. 4/1997

Devono essere analiticamente indicate nel rendiconto le spese sostenute tanto direttamente "dalla lista", quanto da partiti, movimenti, sostenitori, sponsor (a titolo di esempio, vanno conteggiate le spese sostenute da un partito per la stampa e distribuzione di volantini ecc.), siano esse documentate o a titolo gratuito.

Le spese da rendicontare relative alla campagna elettorale sono quelle individuate dall'art. 5, comma 1. La lettera e) del suddetto comma va considerata quale norma di chiusura, comprensiva pertanto di tutte le spese sostenute a qualsiasi titolo per la campagna elettorale (si pensi, a titolo esemplificativo, alle spese sostenute per aprire un conto corrente bancario collegato alle spese elettorali).

2) Spese non documentate

Articolo 5, comma 2, l.r. 4/1997

Alle spese documentate (*punto 1) del modello di rendiconto*) **dovranno essere obbligatoriamente sommate** le spese di **viaggio, telefoniche**, nonché gli **oneri finanziari passivi** (*punto 2) del modello di rendiconto*), che sono calcolate in misura forfetaria in percentuale fissa del **20** per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. **Dovranno invece essere rendicontate tra le spese documentate le spese postali, in quanto non inserite nelle sopra indicate spese forfetizzate.**



3) Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito

Nel rendiconto deve essere analiticamente indicato anche il valore di beni e servizi di tipo professionale o imprenditoriale che un sostenitore (o un candidato) abbia fornito **a titolo gratuito** (si pensi al caso di un tipografo professionista che si offra, quale sostenitore, di stampare gratuitamente dei dépliant elettorali). Tali spese dovranno essere “valorizzate” in termini economici da coloro che presentano il rendiconto.

Qualora i medesimi servizi non abbiano carattere professionale (si pensi, a titolo esemplificativo, alla stampa di volantini di tipo amatoriale), si dovrà conteggiare il solo valore dei beni “primari” utilizzati (nell'esempio riportato, inchiostro e carta).

La “valorizzazione” di tali beni e servizi dovrà essere rendicontata nel punto 3 (Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito), del modello di rendiconto.

Il totale delle spese documentate (punto 1) del modello di rendiconto), di quelle non documentate (punto 2) del modello di rendiconto), nonché del valore dei beni e dei servizi ricevuti a titolo gratuito (punto 3) del modello di rendiconto), non dovrà comunque superare il limite di spesa complessiva di cui al comma 1, dell'articolo 4.

4) Fonti di finanziamento

I soggetti che presentano i rendiconti dovranno indicare in modo dettagliato anche le fonti di finanziamento a copertura delle relative spese elettorali, distinguendo tra fonti proprie, contributi di terzi e servizi gratuiti ricevuti.

In merito alla voce “Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito” si precisa che gli importi ed i beni e servizi indicati al punto 3 delle spese del modello di rendiconto, dovranno corrispondere a quelli indicati al punto 4.3 delle fonti di finanziamento.

C) CONTROLLI E SANZIONI

1) Controlli

Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 4/97, qualora dall'esame dei rendiconti e dell'allegata documentazione dovessero emergere delle irregolarità **o la non conformità alla legge**, la Commissione le contesta all'interessato, il quale ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti.

I rendiconti si considerano approvati qualora la Commissione non ne contesti la regolarità all'interessato entro novanta giorni dalla ricezione.

Entro **trenta** giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione dei rendiconti, ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali di un Comune della Regione può presentare alla Commissione esposti sulla regolarità dei rendiconti.

2) Sanzioni

L'articolo 8 della l.r. 4/97 stabilisce, rispettivamente, le **sanzioni** che la **Commissione** provvede ad accertare, contestare e applicare, per i candidati, i partiti, movimenti e liste, per i casi di violazione dei limiti di spesa previsti dalla legge, di irregolarità nella dichiarazione o di mancata presentazione del rendiconto. In particolare è prevista:

- a) la sanzione amministrativa non inferiore all'importo eccedente il limite e non superiore al triplo di detto importo, nel caso di accertata **violazione dei limiti di spesa** (*comma 1*);
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 20.000, in caso di **irregolarità nel rendiconto** (*comma 2*);
- c) la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 25.000, in caso di **mancata presentazione del rendiconto** nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1 (*comma 3*).

3) Controlli e sanzioni da parte del CO.RE.Com.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 4/1997, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, gli editori di quotidiani e periodici e i titolari di concessioni e di autorizzazione per l'esercizio delle attività di diffusione radiotelevisiva devono comunicare alla **Commissione** e al Comitato Regionale per le Comunicazioni (**Co.Re.Com.**) i servizi di comunicazione politica e i messaggi politici effettuati, gli spazi concessi a titolo gratuito o oneroso, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, nonché gli introiti realizzati e i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra, il **Co.Re.Com** provvede ad accertare, contestare e applicare la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 nei confronti dei soggetti inadempienti (*articolo 8, comma 4*).

D. INTERVENTI DEL COMUNE

Articolo 9 l.r. 4/97

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali il Comune è tenuto a mettere a disposizione dei partiti, dei movimenti, dei gruppi e dei candidati presenti nella competizione elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà comunale già predisposti per conferenze e dibattiti, in base a proprie norme regolamentari, **senza oneri per il Comune stesso**.

Si rammenta, inoltre, che dovrà essere debitamente rendicontata al punto 3) (*Beni e servizi ricevuti a titolo gratuito*) del modello di rendiconto anche la “valorizzazione” dei suddetti spazi concessi a titolo gratuito dal Comune.

* * * * *

Si fa presente, infine, che nel sito internet della Regione http://gestionewww.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_comunali/Archivio/Ayas_15_maggio_2016/partiti_gruppi_e_movimenti_i.a.sp, è possibile reperire tutta la documentazione inerente la compilazione dei rendiconti, compresi il modello di rendiconto e le presenti istruzioni.